



COMITATO REGIONALE ABRUZZO

Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila

Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177

Pronto AIA C11* 3285617139 - Pronto AIA C5* 3519589087

Web abruzzo.lnd.it - Email segreteria.abruzzo@lnd.it - PEC lndabruzzo@pec.it

Stagione Sportiva 2025-2026
Comunicato Ufficiale N.68
del 13 Aprile 2026
SEZIONI

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L. N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CONSIGLIO DIRETTIVO

SEGRETERIA

ATTIVITÀ CALCIO A 11

PROGRAMMA GARE CALCIO A 11

ATTIVITÀ CALCIO A 5

PROGRAMMA GARE CALCIO A 5

ATTIVITÀ GIOVANILE L. N.D.

BEACH SOCCER

ESPORT

ATTIVITÀ CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

CORTE SPORTIVA D'APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE

ALLEGATI



CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO FEDERALE TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGNORI: AVV. ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE); AVV. MASSIMILIANO DI SCIPIO E AVV. ALESSANDRO ROSA (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 13.4.2026 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO AMITERNUM AVVERSO LA SQUALIFICA PER OTTO TURNI INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE SOUAID AYOUB IN RELAZIONE ALLA GARA COPPITO CALCIO/ATLETICO AMITERNUM, DISPUTATA IL 22.3.2026 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE "A" (C.U. n° 64 del 26.3.2026 – C.R.A.).

La società A.S.D. Atletico Amiternum ha impugnato la sanzione della squalifica per otto gare inflitta dal G.S. al calciatore Souaid Ayoub: *"per avere, al termine della gara, tenuto una condotta gravemente irrispettosa e minacciosa nei confronti dell'arbitro che si concretizzava in ripetuti contatti fisici, senza conseguenze (art. 36 C.G.S.)"*.

Ha dedotto l'appellante che il direttore di gara aveva equivocato il gesto dello sputo, che non era stato indirizzato verso la sua persona ma era stato effettuato a terra come gesto fisiologico, mentre il calciatore lo aveva solo toccato per richiamare la sua attenzione in completa assenza di violenza. Ha, pertanto, concluso per la riduzione della sanzione ribadendo la richiesta in sede di audizione.

L'arbitro della gara, in sede di supplemento, ha precisato che il calciatore, dopo averlo superato, ha sputato per terra e dopo essere stato espulso si è diretto verso di lui toccandolo al solo scopo di richiamare la sua attenzione.

Osserva la Corte che, alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara nel supplemento di rapporto, la sanzione inflitta al calciatore può essere lievemente ridotta, sia perchè non risulta con appagante certezza che lo sputo era indirizzato nei confronti dell'arbitro, sia perchè il contatto fisico è avvenuto, come riconosciuto dallo stesso direttore di gara, al solo fine di richiamare la sua attenzione per avere spiegazioni in merito all'adozione del provvedimento disciplinare.

P.Q.M.

la Corte d'Appello Sportiva Federale Territoriale della F.I.G.C. – L.N.D.,

DELIBERA

di accogliere l'appello per quanto di ragione, riducendo la squalifica a n. 6 giornate.

Dispone accreditarsi la relativa tassa di reclamo ove addebitata.

I relatori
F.to in originale
Avv. Massimiliano Di Scipio
Avv. Alessandro Rosa

Il Presidente
F.to in originale
Avv. Antonello Carbonara



C.U. N. 68 del 13.4.2026

APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. FOLGORE DELFINO CURI PESCARA AVVERSO LA SQUALIFICA PER SEI TURNI INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE DE FELICE IGNAZIO IN RELAZIONE ALLA GARA BACIGALUPO VASTO MARINA/FOLGORE DELFINO CURI PESCARA, DISPUTATA IL 12.3.2026 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE, GIRONE "D" (C.U. n° 62 del 19.3.2026 – C.R.A.).

La società A.S.D. Folgore Delfino Curi Pescara ha impugnato la sanzione della squalifica per sei gare inflitta dal G.S. al calciatore De Felice Ignazio perché: *“espulso per condotta violenta nei confronti di calciatore avversario, che colpiva anche con uno sputo sul torace, alla notifica del provvedimento rivolgeva reiterate offese al direttore di gara. Reiterava le stesse offese anche dopo l’uscita dal campo”*.

Ha dedotto l’appellante che il calciatore aveva subito una provocazione dall’avversario, non vista dall’arbitro, che lo aveva strattonato e con la testa aveva toccato la sua fronte mentre lo stesso aveva offeso l’arbitro solo per criticare il suo operato.

Osserva la Corte che l’appello è infondato e non merita accoglimento.

Dal supplemento di rapporto rimesso dall’arbitro della gara, si evince chiaramente la conferma dell’episodio dello sputo da parte del calciatore della Folgore che ha raggiunto l’avversario all’altezza del torace, per cui non sussistono dubbi sulla responsabilità dello stesso visto che tale referto costituisce fonte di prova privilegiata e, a norma dell’art. 61 C.G.S., fa piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati. Nulla, invece, si riferisce della provocazione.

Ritiene, peraltro, la Corte che la sanzione irrogata dal G.S. sia congrua ed adeguata sia perché il De Felice rivestiva nell’occasione la qualifica di capitano, sia perché il gesto dello sputo è estremamente grave ed ingiurioso, sia perché, inoltre, si tratta di una gara del campionato juniores regionale, sia perché, infine, lo stesso, dopo la condotta violenta, ha rivolto frasi offensive nei confronti dell’arbitro a seguito dell’espulsione reiterando tale comportamento anche quando si trovava dietro la rete di recinzione del terreno di gioco.

P.Q.M.

la Corte d'Appello Sportiva Federale Territoriale della F.I.G.C. – L.N.D.,

DELIBERA

di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

I relatori

F.to in originale

Avv. Massimiliano Di Scipio

Avv. Alessandro Rosa

Il Presidente

F.to in originale

Avv. Antonello Carbonara



APPELLO DELLA SOCIETÀ F.C.D. PRO VASTO AVVERSO LA SQUALIFICA PER SEI TURNI INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE TAFILI HENRI IN RELAZIONE ALLA GARA SAN SALVO/PRO VASTO, DISPUTATA IL 15.3.2026 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA, GIRONE "A" (C.U. n° 62 del 19.3.2026 – C.R.A.).

La società Pro Vasto ha impugnato la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Tafili Henri per sei giornate: *“per comportamento gravemente irrispettoso ed antisportivo, a fine gara, nei confronti dell’arbitro che si concretizzava con lancio di uno sputo verso la sua figura, senza colpirlo”*.

Ha dedotto l’appellante l’assenza di contatto fisico tra i soggetti coinvolti; la mancanza di una descrizione specifica della dinamica; il difetto dell’elemento oggettivo e della prova dell’intenzionalità ai sensi dell’art. 36 C.G.S. Ha, inoltre, affermato di essere in possesso di un video dell’episodio e di dichiarazioni testimoniali idonee ad offrire una “ricostruzione alternativa dei fatti ovvero, quanto meno ad ingenerare un ragionevole dubbio in ordine all’effettiva direzione del gesto”. Ha, poi, insistito nelle proprie deduzioni, anche istruttorie, in sede di comparizione ed ha concluso per l’annullamento della squalifica o per la sua riduzione.

Osserva la Corte che l’appello è infondato e non merita accoglimento.

Per quanto concerne l’assenza di contatto fisico tra il calciatore ed il direttore di gara, si rileva che, se ci fosse stato detto contatto, la sanzione inflitta dal G.S. sarebbe stata quella della squalifica per otto gare o a tempo determinato, come previsto dall’art. 36 C.G.S., mentre la pretesa mancanza della descrizione della dinamica del fatto avvenuto è contraddetta dal referto del direttore di gara che descrive con estrema chiarezza le modalità del gesto compiuto dal calciatore non lasciando alcun dubbio sull’intenzionalità di tale gesto e sulla responsabilità dello stesso calciatore, visto che si parla di un contatto “faccia a faccia” con l’arbitro.

Detto referto, peraltro, costituisce, come è noto, fonte di prova privilegiata che, a norma dell’art. 61 C.G.S., fa piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati.

Per quanto riguarda, invece, i mezzi di prova solo “preannunciati” dall’appellante, va rilevato che gli stessi andavano proposti nei modi e termini previsti dall’art. 60 C.G.S. e che, comunque, il fatto controverso è stato ben chiarito dall’arbitro, cosicché non ci sarebbe stato bisogno di procedere ad ulteriore istruttoria.

Quanto alla dedotta sproporzione tra la sanzione impugnata e la violazione commessa, ritiene la Corte che la stessa sanzione sia congrua ed adeguata alle violazioni commesse sia perché, nell’occasione, il calciatore rivestiva la qualifica di capitano, sia perché l’episodio è avvenuto alla fine della gara, allorché avrebbe avuto tempo per riflettere e per desistere dalle sue intenzioni, sia perché, infine, il gesto dello sputo è estremamente grave ed ingiurioso a prescindere se abbia raggiunto o meno la persona a cui era indirizzato ed a cui erano state contestualmente rivolte pesanti ingiurie e provocazioni, cessate solo grazie all’intervento dei compagni.

P.Q.M.



C.U. N. 68 del 13.4.2026

la Corte d'Appello Sportiva Federale Territoriale della F.I.G.C. – L.N.D.,

DELIBERA

di respingere l'appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

I relatori

F.to in originale

Avv. Massimiliano Di Scipio

Avv. Alessandro Rosa

Il Presidente

F.to in originale

Avv. Antonello Carbonara

Publicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 13/4/2026.

**Il Segretario
(Maria Laura Tuzi)**

**Il Presidente
(Concezio Memmo)**

